

AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet



- La situazione della regolamentazione Lcn
- Contributi e diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete per l'uso delle frequenze
- Disattivazione degli impianti interferenti con stazioni estere
- Il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze e la misurazione dei Punti di Verifica

Marco Rossignoli

ROMA, 28 MAGGIO 2014



✓ La situazione della regolamentazione Lcn

L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 366/10/CONS DELL'AGCOM

- ❖ A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato del 31 agosto 2012, che confermando le precedenti decisioni del Tar Lazio, annullavano la delibera n. 366/10/CONS, l'Agcom ha emanato un provvedimento di proroga dell'attuale piano di numerazione LCN fino all'adozione del nuovo piano Lcn
- ❖ Successivamente, l'Agcom ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo regolamento, a seguito della quale ha emanato la delibera n. 237/13/CONS recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali per la tv digitale terrestre.

L'ANNULLAMENTO DI PARTE DELLA DELIBERA N. 237/13/CONS DELL'AGCOM

- ❖ Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6021/2013 del 16 dicembre 2013, ha disposto ulteriori modifiche della regolamentazione Lcn, nell'ambito del giudizio per l'ottemperanza della propria sentenza n. 4660/12, con la quale è stato annullato il I Piano Lcn di cui alla delibera Agcom n. 366/10/CONS
- ❖ Il Consiglio di Stato ha accertato l'inottemperanza dell'Agcom al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4660/2012 dello stesso Consiglio di Stato e ha dichiarato la nullità della delibera Agcom n.237/13/CONS e dell'allegato II Piano LCN nella parte in cui ha disposto l'assegnazione dei numeri 8 e 9

LA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

- ❖ Il Consiglio di Stato ha ordinato all'Agcom di ottemperare alla citata sentenza definitiva
- ❖ A tal fine, in sostituzione della stessa Agcom, ha nominato un Commissario ad acta che deve adottare i provvedimenti necessari nel termine di novanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico (salvo richiesta di proroga), fatte salve ulteriori prescrizioni che il Consiglio di Stato si riserva di impartire, ove necessarie e ritenute dal Commissario stesso

LE DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO AD ACTA

- ❖ Il Commissario ad acta ha dapprima avviato il procedimento per l'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato
- ❖ Successivamente ha emanato uno schema di nuova regolamentazione LCN, sottoponendo lo stesso a consultazione pubblica

IL RICORSO AGCOM PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6021/2013

- ❖ L'Agcom ha proposto ricorso per revocazione assumendo che la sentenza n. 6021/2013 sarebbe incorsa in errore di fatto circa le risultanze dell'Indagine dell'Istituto Piepoli, con particolare riferimento al posizionamento delle emittenti locali sulle numerazioni 8 e 9 in epoca antecedente lo switch off.
- ❖ Nell'ambito di tale ricorso per revocazione l'Agcom ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'efficacia di quest'ultima sentenza
- ❖ All'udienza del 10 aprile u.s. il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 1552/2014, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, con essa, l'efficacia di tutti gli atti adottati dal Commissario ad acta e, quindi, è stato sospeso l'avvio della nuova consultazione pubblica sulla regolamentazione LCN
- ❖ Con lo stesso provvedimento il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza, in Camera di Consiglio, del 17 luglio 2014 nella quale l'istanza di revocazione verrà discussa nel merito.

COSA ACCADE ORA?

- ❖ Qualora, all'esito della discussione di merito, il Consiglio di Stato emani una sentenza di accoglimento del ricorso per revocazione dell'Agcom, tornerà pienamente vigente la delibera Agcom n. 237/13/CONS relativa al secondo piano LCN (avverso la quale sono, però, pendenti, in attesa di discussione, numerosi ricorsi al Tar Lazio, tra i quali quelli proposti da emittenti locali che lamentano, tra l'altro, la riduzione dei propri spazi nel primo arco di numerazione e la mancata previsione di numerazioni specifiche per le emittenti areali).
- ❖ Comunque, fino all'attuazione del nuovo piano LCN continua ad applicarsi il primo piano LCN di cui alla delibera Agcom n. 366/10/CONS.

IL TAVOLO TECNICO AGCOM SULLE GUIDE ELETTRONICHE AI PROGRAMMI

- ❖ L'Agcom ha frattanto avviato i lavori del tavolo tecnico finalizzato a esplorare la possibilità di sviluppare ed introdurre una EPG condivisa e tematica valutandone la fattibilità tecnica (standard comuni degli apparati), i criteri di accesso alla guida e classificazione dei canali, e le problematiche concernenti la tutela degli utenti (minori, disabili ed anziani).

COME RISOLVERE LA PROBLEMATICAZIONE LCN?

- ❖ L'unica via percorribile appare quella di un intervento legislativo immediato, che recepisca in una norma di rango primario quanto stabilito dalla prima delibera Agcom in materia, la n. 366/10/CONS.
- ❖ Tale soluzione garantirebbe stabilità e certezze al settore, almeno sino a quando non si svilupperà adeguatamente il nuovo standard Dvb-T2 (presumibilmente non prima del 2020).

- ✓ **Contributi e diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete per l'uso delle frequenze**

LA SITUAZIONE ATTUALE

- ❖ **A seguito del passaggio al digitale terrestre devono essere determinati gli importi dovuti dagli operatori di rete nazionali e locali per i diritti amministrativi e per i contributi per l'uso delle frequenze**

I RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ L'art. 17, comma 2 del Testo Unico dei servizi di media, stabilisce che l'Agcom, con proprio regolamento, provveda ad uniformare i contributi previsti per la diffusione analogica su frequenze terrestri, a quelli previsti per la diffusione digitale.
- ❖ L'art. 3-quinquies, comma 4 del D.L. n.16/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, stabilisce che il Ministero applichi i contributi per l'utilizzo delle frequenze tv stabilite dall'Agcom secondo le procedure del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo, nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

COSA E' ACCADUTO SINO A OGGI

- ❖ **Anche per l'anno 2013, successivo al passaggio al digitale, è stato applicato il regime di contribuzione (che era stato a suo tempo introdotto per i concessionari analogici) di cui all'art. 27, comma 9 della legge n. 448/98 e del DM 23 ottobre 2000, che prevede, per le tv locali, il pagamento dell'1% del fatturato, fino ad un massimo di euro 17.776,00.**

LE AZIONI DELL'AGCOM

- ❖ **Con delibera n. 210/14/CONS del 13 maggio 2014, l'Agcom ha messo a consultazione uno schema di provvedimento recante i criteri per la fissazione da parte del Ministero dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri**

LA DELIBERA 210/14/CONS AGCOM (1/3)

- ❖ Tale delibera prevede la fissazione di un *valore di riferimento del contributo annuale*, cioè il valore determinato sulla base dell'attualizzazione, al tasso medio ponderato degli ultimi 3 anni dei titoli di stato BTP della durata più prossima alla durata dei diritti d'uso delle frequenze televisive, maggiorato di uno spread fino all'1%, della media dei valori minimi previsti per i 3 lotti (multiplex) di cui al bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico per le procedure di gara di cui alla delibera n. 277/13/CONS.

LA DELIBERA 210/14/CONS AGCOM (2/3)

❖ Per le tv locali, i criteri per la determinazione del contributo prevedono:

A) Per ciascuna rete (multiplex) a livello locale nelle bande televisive terrestri è definito un contributo di riferimento annuale su base provinciale, a partire dal valore di riferimento del contributo annuale, scontato fino ad un massimo del 70%, e ridotto in misura proporzionale alla popolazione della provincia rispetto al totale nazionale, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT

LA DELIBERA 210/14/CONS AGCOM (3/3)

B) Il contributo di riferimento per un operatore di rete a livello locale, è scontato di un fattore fino ad un massimo del 20% per ciascuna rete (multiplex) assegnata in una data provincia, in relazione all'introduzione ed all'esercizio commerciale di tecnologie innovative di uso efficiente dello spettro quali DVB-T2, per quella rete (multiplex) in quella provincia. Tale incentivo si applica non oltre il 31 dicembre 2018, e, in prima applicazione, in proporzione alla frazione d'anno dalla conversione.

LA DELIBERA 210/14/CONS: ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTO NAZIONALE

MEDIA BASE D'ASTA FREQUENZE EX BEAUTY CONTEST

+/- € 30 mio (diritto uso ventennale)

ATTUALIZZAZIONE X ANNO CON TASSO MEDIO BTP (5%) + SPREAD 1%

€ 30 mio + € 21,6 mio = € 51,6 mio

VALORE ANNUO CONTRIBUTO RETE NAZIONALE

€ 51,6 mio : 20 (anni) = € 2,580 mio/anno

LA DELIBERA 210/14/CONS: ESEMPIO DI CALCOLO CONTRIBUTO RETE LOCALE (a regime)

CONTRIBUTO PROPORZIONALE A ABITANTI PROVINCE IN DIRITTO D'USO

$€ 2,580 \text{ mio} - 70\% = € 774.000 : 60 \text{ mio (abitanti Italia)} = € 0,0129 \text{ (costo x abitante)}$

ESEMPIO PROVINCIA PIU' PICCOLA (OGLIASTRA, 57321 abitanti)

$€ 0,0129 \times 57.321 = € 739,4/\text{anno}$

ESEMPIO PROVINCIA PIU' GRANDE(ROMA, 4.039.813 abitanti)

$€ 0,0129 \times 4.039.813 = € 52.113,5/\text{anno}$

LA DELIBERA 210/14/CONS: ESEMPIO DI CALCOLO CONTRIBUTO RETE LOCALE (primo anno)

CONTRIBUTO PROPORZIONALE A ABITANTI PROVINCE IN DIRITTO D'USO

30% del costo a regime (€ 0,0129, costo x abitante) = € 0,0038

ESEMPIO PROVINCIA PIU' PICCOLA (OGLIASTRA, 57321 abitanti)

$€ 0,0038 \times 57.321 = € 217,8$ (1° anno)

ESEMPIO PROVINCIA PIU' GRANDE (ROMA, 4.039.813 abitanti)

$€ 0,0038 \times 4.039.813 = € 13.351$ (1° anno)

I DIRITTI AMMINISTRATIVI

- ❖ Oltre ai contributi annuali, gli operatori di rete in ambito nazionale e locale devono versare i diritti amministrativi, come previsti dall'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs n. 259/03).
- ❖ Tali diritti sono fissati dall'allegato 10 del citato Dlgs e sono suddivisi in tre scaglioni (corrispondenti alla popolazione servita)

POPOLAZIONE SERVITA	IMPORTO DOVUTO
Intero territorio nazionale	€ 111.000,00
Fino a 10 milioni di abitanti	€ 55.550,00
Fino a 200mila abitanti	€ 27.750,00

LE CRITICITA'

- ❖ **L'incremento di introiti per lo Stato risultante dall'aumento previsto per le tv locali contrasta con l'obbligo di uniformare gli importi dovuti a quelli previsti per la diffusione analogica, come stabilito dal citato art. 17, comma 2 del Testo Unico**
- ❖ **Nel valutare i criteri per la determinazione degli importi dovuti dagli operatori di rete locale, va inoltre considerato che**
 - a) **le frequenze assegnate a questi ultimi sono, per lo più, di qualità tecnica inferiore a quella degli operatori nazionali (perché in larga parte non coordinate con gli stati esteri e perché interferenti tra loro nelle zone di confine tra le diverse regioni)**
 - b) **le frequenze assegnate agli operatori locali possono veicolare, quasi esclusivamente, contenuti di emittenti locali (la veicolazione di contenuti nazionali è consentita con riferimento solo ai fornitori di contenuti indipendenti dalle piattaforme trasmissive e con il limite di un solo contenuto per operatore, ovvero di due a particolari condizioni) il cui volume di affari complessivo ad oggi, stante la crisi del mercato pubblicitario, non supera, presumibilmente, i 500 milioni di euro annui**

IN CONCLUSIONE

- ❖ E' evidente che non si possano richiedere agli operatori di rete locali importi incompatibili con la possibilità di esercitare la relativa attività
- ❖ Aeranti-Corallo richiederà, pertanto, all'Autorità di modificare profondamente il provvedimento posto a consultazione, che penalizza fortemente le tv locali

✓ **Disattivazione degli impianti
interferenti con stazioni estere**

I RIFERIMENTI NORMATIVI (1/2)

- ❖ **L'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, prevede che: «'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data.**

I RIFERIMENTI NORMATIVI (2/2)

- ❖ **Lo stesso art. 6, comma 8 del citato provvedimento prevede altresì: «La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»**

COSA ACCADE ORA

- ❖ L'Agcom ha avviato le procedure per escludere dalla pianificazione per la tv digitale terrestre le frequenze interferenti con i paesi esteri confinanti
- ❖ Successivamente all'adozione delle modifiche al Piano da parte dell'Agcom, il Ministero dello Sviluppo economico dovrà emanare un decreto per definire i criteri e le modalità di attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, delle misure economiche di natura compensativa destinate alla liberazione volontaria delle frequenze.

QUALI SOLUZIONI?

- ❖ Il Ministero dovrebbe definire i criteri per l'accertamento delle situazioni interferenziali sussistenti alla data di entrata in vigore del Decreto legge (24 dicembre 2013), non eliminabili attraverso interventi tecnici di compatibilizzazione.
- ❖ Il Ministero dovrebbe altresì segnalare all'Agcom, ai fini della ripianificazione che la stessa deve effettuare, esclusivamente le frequenze oggetto di situazioni interferenziali non eliminabili.
- ❖ Dovrebbero essere avviati, a tal fine, tavoli tecnici, con il coinvolgimento anche delle Regioni interessate (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lombardia, Toscana e Liguria) e di rappresentanti delle Amministrazioni estere, per esaminare ogni specifica problematica e per individuare, anche attraverso sopralluoghi a misurazioni radioelettriche sul campo, le soluzioni tecniche per la compatibilizzazione degli impianti.



✓ **Il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze e la misurazione dei Punti di Verifica**

- ❖ **L'Agcom ipotizza, di escludere la possibilità di utilizzare siti trasmettenti in determinate aree e la definizione dell'estensione delle aree stesse.**
- ❖ **Obbligo di non superare, in ciascun punto di verifica (PDV) individuato sul territorio dello stesso Paese, il livello di campo elettromagnetico interferente cumulativo di 28 dBuV/m**

I CANALI INTERFERENTI CON L'ESTERO, SECONDO L'AGCOM

PAESE ESTERO	INTERFERENTE CON...	CANALI
Francia, Costa Azzurra	Liguria, Toscana occidentale	43, 45
Svizzera, Ticino	Piemonte orientale, Lombardia occidentale	32
Slovenia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	22; 27; 28; 29; 34; 35; 39
Croazia	Friuli Venezia Giulia, Veneto, Romagna, Marche	28; 29; 39; 45; 53
Croazia	prov. Rimini, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia	21; 31; 45; 51; 59
Croazia	Marche sud, Abruzzo, Molise, Puglia	23; 33; 34; 41; 53
Croazia	Molise sud e Puglia	22; 28; 45; 51; 59
Malta	Sicilia meridionale	28; 31; 45
San Marino	Provv. Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino, Rimini	42



AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet